

Sent. 6757/06
Rep. 5102/06

n. 21784/2005 R.G.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di MILANO
in composizione monocratica
Sezione IV civile
Giudice Giovanni Rollero



Oggi, 7 giugno 2006, a seguito di discussione orale, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale sopra riportato, promossa

DA

[REDACTED] C.F. [REDACTED]

elettivamente domiciliata in via [REDACTED], presso lo studio dell'Avv. [REDACTED] che la rappresenta e difende per delega a margine dell'atto di citazione,

ATTRICE

CONTRO

[REDACTED] elettivamente domiciliata in via [REDACTED] presso lo studio dell'Avvocato [REDACTED] che la rappresenta e difende per delega a margine della comparsa di costituzione e risposta,

CONVENUTA

Oggetto: distanze legali

Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 7 giugno 2006

IN FATTO E IN DIRITTO

Rilevato che dalla stessa relazione del consulente tecnico di parte convenuta si ricava che la tettoia di copertura del terrazzo dell'appartamento della sig.ra [REDACTED] al piano settimo dello stabile di [REDACTED] è stata realizzata ad una distanza di un metro circa dalla finestra - avente veduta diretta sul terrazzo [REDACTED] sulla via pubblica - del locale cucina del soprastante appartamento dell'attrice sig.ra [REDACTED] mentre una distanza addirittura inferiore, stimata in circa 70/80 cm., vi sarebbe rispetto alla finestra del locale soggiorno del medesimo appartamento, avente veduta laterale;

rilevato che dalla documentazione fotografica in atti, allegata alla relazione del consulente tecnico di parte convenuta, si evince che le misurazioni di questo tecnico possono ritenersi approssimative per difetto, essendo evidente che la tettoia della sig.ra [REDACTED] appoggiata al muro in cui vi sono le vedute della sig.ra [REDACTED] si arresta a brevissima distanza dalla soglia di tali vedute, largamente inferiore, in ogni caso, alla distanza minima di tre metri stabilita dall'art. 907 ult. comma cc;

ritenuto che per le ragioni evidenziate non pare necessario gravare la causa dei tempi e costi conseguenti all'effettuazione di una CTU ricognitiva dello stato dei luoghi;

considerato che la norma da ultimo richiamata impone il rispetto della distanza come un obbligo di carattere assoluto, in base ad una valutazione astratta che prescinde dal fatto che, in concreto, vi sia o meno un pregiudizio all'altrui veduta; (cfr. Cass. sent. nr. 15381/2000 e sent. nr. 12299/1997)

considerato che oggetto dell'obbligo di rispettare le distanze legali sono, per consolidata giurisprudenza, non soltanto le opere che abbiano le caratteristiche di un edificio o di una fabbrica in muratura, ma ogni opera

che abbia il carattere della stabilità e di una certa consistenza (cfr. Cass. sent. nr. 12087/1995), indipendentemente dal materiale con cui è realizzata (cfr. Cass. sent. nr. 10500/1994 e sent. nr. 11271/1990), ivi compresi, steccati, tavolati, tettoie stabili;

ritenuto che tali caratteristiche sicuramente presenta la tettoia per cui è causa, per quanto direttamente constatabile attraverso la documentazione fotografica in atti;

ritenuto, pertanto, che è doverosa la condanna della convenuta a rimuovere immediatamente, a sua cura e spese, la tettoia realizzata per la copertura del terrazzo del proprio appartamento;

ritenuto, al contrario, che non è accoglibile la domanda risarcitoria dell'attrice, posto che neppure le circostanze di fatto che costei si era riservata di provare paiono, in concreto, sintomatiche di qualsivoglia apprezzabile danno;

ritenuto che alla soccombenza della convenuta debba seguire la condanna a rimborsare le spese di lite della controparte, liquidate come da dispositivo;

P.Q.M.

il TRIBUNALE di MILANO
in composizione monocratica

definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, respinta o assorbita ogni altra domanda, eccezione, deduzione,

CONDANNA

██████████ a rimuovere immediatamente, a sua cura e spese, la tettoia realizzata per la copertura del terrazzo del proprio appartamento al piano settimo dello stabile di ██████████

RIGETTA

ogni altra domanda delle parti e

CONDANNA

N. [REDACTED] a rifondere a [REDACTED] e spese del presente giudizio che si liquidano in € [REDACTED] per diritti, € [REDACTED] per onorari, e, così complessivamente, in € [REDACTED] oltre IVA e CPA.

Così deciso in Milano, all'udienza del 7 giugno 2008.

Il Giudice
Giovanni Follero

